



ALLEGATO 1

1. Per ogni pezzo prescritto con prezzo al pubblico uguale o inferiore ad € 5, l'assistito è tenuto a corrispondere una quota fissa pari ad € 0,50 sino ad un massimo di € 1,50 a ricetta [§]
2. Per ogni pezzo prescritto con prezzo al pubblico superiore ad € 5, l'assistito è tenuto a corrispondere una quota fissa pari a € 2 sino ad un massimo di € 6 a ricetta[§];
3. I cittadini rientranti nelle categorie di cui all'**allegato A** sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti punti 1) e 2);
4. I cittadini rientranti nelle categorie di cui all'**allegato B** sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti punti 1) e 2), limitatamente ai farmaci connessi al trattamento della patologia per la quale hanno diritto all'esenzione;
5. I cittadini rientranti nelle categorie di cui all'**allegato C** sono tenuti a corrispondere una quota pari a:
 - ✓ 0,25 € a pezzo sino ad un massimo di 0,75 € a ricetta [§] (farmaci di prezzo uguale o inferiore ai 5 €);
 - ✓ 1 € a pezzo fino ad un massimo di 3 € [§] (farmaci di prezzo superiore ai 5 €);
6. La quota di compartecipazione siccome sopra previsto non si applica ai farmaci (sia essi *branded* – ossia specialità medicinali che hanno perso il brevetto sul principio attivo - che *unbranded* – ossia farmaci equivalenti senza il nome di fantasia e identificati dalla denominazione comune internazionale del principio attivo) che si adeguano al prezzo di riferimento regionale - ai sensi dell'art. 7 del D.L. 347/01, 347 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n.405 e successive modificazioni – siccome individuato dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute con proprie Determine Dirigenziali;
7. In caso di farmaci equivalenti che, pur inseriti nella cd. lista di trasparenza non si adeguano al prezzo di riferimento stabilito dall'Agenzia Italiana del Farmaco - ai sensi dell'art. 7 del D.L. 347/01, 347 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n.405 e successive modificazioni – la quota fissa di compartecipazione dovuta è pari ad € 0,50/pezzo fino ad un massimo di € 1,50 a ricetta [§];
8. I cittadini rientranti nelle categorie di cui all'allegato C sono tenuti a corrispondere la quota di cui al precedente punto 7) in misura pari ad € 0,25 a pezzo, indipendentemente dal prezzo del farmaco stesso, sino ad un massimo di € 0,75 a ricetta[§];
9. Alla quota fissa di cui ai precedenti punti 7) e 8) si aggiunge la differenza sul prezzo di riferimento siccome ridefinito dall'Agenzia Italiana del Farmaco - ai sensi dell'art. 7 del D.L. 347/01, 347 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n.405 e successive modificazioni.

[§] Nei casi di pluriprescrizione di farmaci antibiotici in confezione monodose, di interferone a favore di soggetti con epatite cronica e di medicinali a base di fleboclisi (sei pezzi) è prevista una quota massima per ricetta. Si ricorda però che la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi è valida per farmaci a base dello stesso principio attivo e dello stesso dosaggio. E' per tanto preclusa la possibilità di prescrivere nella stessa ricetta sei pezzi di diverse specialità o di farmaci uguali con diversi dosaggi.